

# Sintesi parlamentare n. 9 della settimana dal 22 febbraio al 1° marzo 2010

22 Febbraio 2010

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

## **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO**

**- Decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (DDL 3210/C).**

L'Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con limitate modifiche al testo trasmesso dal Senato attinenti ai finanziamenti per le assunzioni di personale universitario ed al differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria.

Nella settimana di riferimento, il decreto legge è stato approvato definitivamente, in terza lettura, dall'Aula del Senato.

## **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO**

**- Decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regionali" (DDL 3146/C).**

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

### **Articolo 1**

|   |  |
|---|--|
| Con apposita disposizione viene modificato l'art. 2 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010). Nello specifico, vengono soppresse, a decorrere da un anno dalla data di entrata della suddetta legge, le Autorità d'ambito territoriale per l'acqua e per i rifiuti di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Viene, altresì, specificato che decorso il termine indicato ogni atto compiuto dalle Autorità è da considerarsi nullo. | <b>Emendamento a firma di parlamentari</b> |
|---|--|

### **Articolo 2**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Con riferimento alla disposizione sulla ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali, viene previsto in deroga all'articolo 14, secondo comma, della L. 122/1951 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali) che ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia (anziché al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia). | <b>Emendamento dei Relatori</b> |
|---|---------------------------------|

### **Articolo 2**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>Viene modificato l'art. 9 della L. 122/1951 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali) concernente la tabella delle circoscrizioni dei collegi, in particolare, viene previsto che tale tabella deve essere stabilita, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ma sentita previamente la Provincia interessata e che nel caso in cui la Provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato.</p> | <p><b>Emendamento del Governo</b></p> |
|---|---------------------------------------|

**Articolo 4**

|  |  |
|--|--|
| <p>Vengono sostituiti i commi 4 e 5 del decreto con le seguenti disposizioni ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vengono confermati i contributi per gli anni 2010, 2011 e 2012 previsti in favore dei piccoli comuni, secondo le modalità e gli importi previsti dal comma 703 della legge finanziaria 2007. Viene, altresì, previsto che almeno il 50% della maggiore assegnazione sia finalizzato ad interventi di natura sociale e/o socio-assistenziale (per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti) o ad investimenti (per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti).</li> <li>- Viene attribuita una maggiorazione del 50% dei contributi ordinari a favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con l'eccezione del Comune dell'Aquila per il quale è prevista una maggiorazione dell'80%.</li> <li>- Viene previsto il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, con riassegnazione ad uno specifico capitolo di spesa (1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno), delle somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale comunale IRPEF senza l'indicazione del Comune beneficiario.</li> <li>- Viene posticipato dal 31 marzo 2010 al 31 maggio 2010 il termine di cui all'art. 2 comma 24 della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), per la trasmissione al Ministero dell'Interno, da parte dei comuni, della certificazione attestante il maggior gettito ICI accertato a tutto l'anno 2009 derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI per la corrispondente rimodulazione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni. Sono previste specifiche disposizioni su tale trasmissione da parte dei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché la sanzione nel caso di mancata presentazione della certificazione.</li> <li>- Viene previsto lo slittamento dal 31 gennaio 2009 al 31 maggio 2010 della trasmissione al Ministero dell'Interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D.</li> <li>- Viene modificato l'art. 77bis del decreto L. 112/2008 (recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito dalla L. 133/2008, con l'introduzione di una norma interpretativa in merito alla <b>contabilizzazione</b> nei bilanci 2010 e 2011 delle <b>risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote</b> di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare.</li> <li>- Vengono modificati alcuni criteri di calcolo relativi al Patto di stabilità interno di cui all'art. 77-bis del DL 112/2008 (Patto di stabilità interno per gli enti locali) escludendo dal saldo netto da finanziare le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale.</li> <li>- Vengono equiparati, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'art. 77-bis, comma 7, del DL 112/2008 le spese sostenute per i grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5 del DL 343/2001, convertito dalla L. 401/2001. Si tratta in particolare delle spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.</li> <li>- Viene prevista la convocazione da parte del <b>Ministero della difesa</b> di conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per la realizzazione di <b>programmi di valorizzazione degli immobili</b>, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare (di cui all'art. 2 comma 189 della Legge Finanziaria 2010). La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.</li> </ul> | <p><b>Emendamento omnibus dei Relatori</b></p> |
|--|--|

#### Articolo 4

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Viene rivisto l'art. 78 (concernente misure urgenti per Roma capitale) del DL 112/2008, con la modifica dei criteri soggettivi di nomina del <b>Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma</b> , vengono inoltre apportate alcune precisazioni sul regime giuridico della relativa gestione commissariale. | <b>Emendamento dei Relatori</b> |
|---|---------------------------------|

Il decreto legge contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

#### CONTENIMENTO DELLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI

Il DL n. 2/2010 interviene a modificare ed integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella Legge Finanziaria 2010 (L. 191/2009 art. 2, commi 183-186), al fine di assicurare la funzionalità degli enti locali e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali (del 28 e 29 marzo 2010).

I citati commi della legge finanziaria 2010, sui quali interviene il provvedimento d'urgenza, recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi e una razionalizzazione di altri organismi degli enti locali.

Con riferimento alle disposizioni sulla riduzione di organi e apparati locali, il decreto precisa che si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei componenti prevista per i consigli comunali.

Per quanto concerne l'entità complessiva della riduzione del contributo ordinario, il decreto provvede a rimodulare la ripartizione della riduzione tra ciascun ente, introducendo una differenziazione in base all'anno di applicazione, in particolare prevede che, per il 2010, la riduzione si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011, come modificato dalle Commissioni referenti, la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei consigli, mentre per il 2012 la riduzione viene applicata a tutti gli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli e a quelli per i quali il rinnovo ha avuto luogo nell'anno precedente. Inoltre, sempre in corso di esame, l'applicazione temporale della riduzione dei contributi è stata rimodulata prevedendo una scansione anno per anno, dal 2013 fino al 2015, in corrispondenza del rinnovo degli enti interessati. Lo strumento per l'individuazione delle riduzioni resta il decreto del Ministro dell'interno, in relazione al quale la disposizione in esame introduce il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le Commissioni di merito, hanno, altresì, modificato le disposizioni della legge finanziaria sulla razionalizzazione dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali ed in particolare, con le seguenti previsioni: viene anticipata al 2010 l'applicazione della riduzione del numero degli assessori (comunali e provinciali), mentre resta fissata al 2011 quella dei consiglieri; viene rinviata al 2011 la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, la possibilità di delega di funzioni da parte del sindaco in alternativa alla nomina di assessori (per i Comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti) e la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali; vengono abrogati i commi 1 e 2 del comma 21 del Testo Unico degli enti locali sui circondari provinciali; viene stabilita in un quarto (e non più in un quinto) del numero dei consiglieri la riduzione del numero degli assessori provinciali; viene circoscritta l'abolizione del difensore civico all'ambito comunale e viene prevista la possibilità di attribuire le funzioni del difensore civico comunale a quello provinciale; viene limitato ai comuni con meno di 250.000 abitanti l'obbligo di soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, così come l'obbligo di soppressione della figura del direttore generale permane solo nei comuni con meno di 100.000 abitanti; viene rinviata alla data di scadenza degli attuali incarichi l'abolizione del difensore civico e del direttore generale.

Il decreto prevede anche la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni

dei collegi per le elezioni provinciali, conseguentemente alla disposta riduzione del numero dei consiglieri provinciali. In ogni caso, la riduzione del numero dei consiglieri provinciali è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Il provvedimento ha introdotto anche una disposizione volta al contenimento delle spese delle regioni, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale, un limite agli emolumenti dei consiglieri regionali che non dovranno superare l'indennità massima (come specificato in corso di esame) spettante ai membri del Parlamento.

#### MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

In particolare, viene confermata per l'anno 2010 la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004 (L. 26/2005 - proroga termini), concernente l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Viene, altresì, confermata per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, fissata nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza.

Viene poi modificato l'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, con l'aggiunta del comma 23-bis diretto ad incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni evengono fissati i termini per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno attuativo della norma (tali disposizioni sono state modificate in corso d'esame dall'emendamento di cui sopra).

Viene modificata la legge finanziaria per il 2010 con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune, predisposto dal Commissario straordinario di Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del DL n. 112/2008. Nella sostanza, le novelle apportate sono volte a precisare che l'importo complessivamente autorizzato (600 milioni di euro) è dovuto in parte in favore del Comune di Roma (100 milioni) e per la restante parte (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma. Viene altresì precisato che l'importo viene attribuito, oltre che attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 della finanziaria medesima, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni. L'anticipazione di tesoreria concessa dal comma 196 al Commissario straordinario di Governo, fino all'importo dei 500 milioni, può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Infine, viene data attuazione, in via normativa, agli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l'anno 2008, come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), secondo gli importi ivi previsti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di sviluppo isole minori, istituito dalla legge finanziaria per il 2008.

Il decreto-legge, che scade il 27 marzo 2010, passa ora all'esame dell'Aula.